



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

PROVINCIA DI VENEZIA

N. 239 Reg. Determinazioni
del 07-05-2014
Ufficio PUB.ISTRUZIONE

Copia conforme per uso amministrativo.
Li, 12.05.2014

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Manuello M...

R.P. n. 415

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dal 12.05.2014 al 24.06.2014.
Campagna Lupia, li 12.05.2014

Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ED ALTRI UTENTI IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMPAGNA LUPIA, CAMPOLONGO MAGGIORE, DOLO, FOSSO', PIANIGA E VIGONOVO-DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE DELLA GARA

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTE le seguenti deliberazioni approvate dai Comuni sotto elencati:

Comune di Campagna Lupia - delibera C.C. n. 4 del 31.03.2014

Comune di Campolongo Maggiore - delibera C.C. n. 10 del 03.04.2014

Comune di Dolo - delibera C.C. n. 12 del 27.03.2014

Comune di Fossò - delibera C.C. n. 16 del 27.03.2014

Comune di Pianiga - delibera C.C. n. 3 del 31.03.2014

Comune di Vigonovo - delibera C.C. n. 13 del 28.03.2014

con cui è stata approvata la "Convenzione tra i Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Dolo, Fossò, Pianiga e Vigonovo per la gestione congiunta della gara per la concessione del servizio di mensa scolastica ed altri utenti" che disciplina le condizioni generali per l'indizione di una gara unica per la concessione del servizio pubblico di ristorazione scolastica e altri utenti individuando il Comune di Campagna Lupia quale Comune capofila della convenzione con conseguente attribuzione delle funzioni concernenti gli adempimenti connessi alla stesura degli atti di gara, allo svolgimento delle procedure di gara finalizzate all'individuazione del concessionario, nonché l'eventuale attivazione delle procedure di rappresentanza e difesa in caso di contenzioso;

CONSIDERATO che il servizio in oggetto sarà affidato mediante concessione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e smi e pertanto:

- non si applicano le disposizioni del codice ma, ai sensi del comma 3 del citato articolo, la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici;
- la concessione in argomento soggiace solo ad un nucleo minimo di regole e non trovano applicazione le disposizioni relative alle modalità di pubblicazione dei bandi e ai relativi tempi posti dall'art. 70 del c.d. "Codice dei contratti pubblici";
- la stazione appaltante può operare una scelta autonoma circa i termini per la presentazione dell'offerta, che deve comunque essere effettuata seguendo i principi di cui all'art. 27 dello stesso Codice dei contratti, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;

RITENUTO assumere, quale criterio di selezione delle offerte, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi, per analogia, dell'articolo 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in quanto, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto della concessione, si ritiene più opportuno cercare di ottenere, oltre ad un buon risparmio in termini economici per le Amministrazioni concedenti, anche buoni livelli in termini tecnico/qualitativi del servizio stesso;

RITENUTO quindi, per i motivi di cui ai paragrafi precedenti, procedere mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, all'Albo Pretorio on-line del Comune, sui siti internet dei Comuni aderenti alla convenzione e sul sito del Ministero dell'Infrastrutture, modalità di pubblicazione che garantiscono un'ampia diffusione ma senza oneri per la stazione appaltante;

RITENUTO, per quanto attiene ai termini di presentazione delle offerte di contemperare la necessità di fissare un termine che tenga conto della complessità delle prestazioni oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte con l'urgenza di provvedere all'aggiudicazione della concessione in considerazione della necessità che lo stesso prenda avvio con l'inizio del nuovo anno scolastico al fine di garantire il servizio di mensa scolastica agli alunni delle scuole dei sei comuni convenzionati;

RITENUTO pertanto di attenersi per analogia, nella scelta dei tempi di pubblicazione, ai tempi minimi previsti dall'art. 70 del Codice degli appalti, che stabilisce che il termine non possa essere inferiore a 52 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara alla Commissione, prevedendo tuttavia la possibilità di riduzione di sette giorni di tale termine nel caso i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3 del Codice, nonché ridotti di ulteriori cinque giorni se le stazioni appaltanti offrono per via elettronica e a decorrere dalla data di pubblicazione del bando l'accesso libero, diretto e completo alla documentazione di gara, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile;

CONSIDERATO, tutto ciò premesso che, ricorrendo entrambe le eccezioni sopra esposte, il termine per la ricezione delle domande possa essere fissato in un tempo non inferiore a 40 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara fissato in data lunedì 12 maggio 2014;

VISTO l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 30 luglio 2004, n. 191, il quale dispone quanto segue:

"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 31 del 3 agosto 2004, avente ad oggetto: "Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168-interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica", nella quale si chiarisce che *"per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale";*

DATO ATTO:

- che in relazione ai servizi in oggetto ed alle loro peculiari caratteristiche non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell'articolo 59 della Legge n. 388/2000;
- che, pertanto, l'Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tali servizi;

ACQUISITO il numero di CIG **573861788D** del servizio oggetto di concessione;

CONSIDERATO pertanto che si rende ora necessario provvedere all'indizione della gara per la concessione del servizio di ristorazione scolastica ed altri utenti nel periodo dal 01/09/2014 al 31/08/2017, prorogabile al 31/08/2020 e, conseguentemente, procedere all'approvazione del capitolato speciale e i relativi allegati, del bando di gara, del disciplinare di gara e dei connessi documenti allegati nonché dello schema di contratto, predisposti in osservanza delle indicazioni dettate dai Consigli Comunali degli enti aderenti;

VISTO l'articolo 11 (intitolato "Fasi delle procedure di affidamento"), comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTO inoltre l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale dispone che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b)l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c)le modalità di scelta dei contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

RICHIAMATO l'articolo 2, comma 1-bis, del "Codice dei contratti pubblici", come modificato dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, a norma del quale "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese."

RICHIAMATE, in quanto applicabili alla gara oggetto del presente provvedimento, le indicazioni contenute nella determinazione n. 5 del 09/06/2005 dell'Autorità di vigilanza sulla nozione di "lotto funzionale", inteso come "quella parte di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità, fruibilità, fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, così richiedendo che ogni singolo lotto abbia una sua propria autonomia, cioè una sua specifica utilità, di modo che non vi sia il rischio di inutile dispendio di denaro pubblico in caso di mancata realizzazione della restante parte d'intervento";

EVIDENZIATO che nella gara per il servizio di mensa scolastica non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti in quanto l'affidamento del servizio oggetto d'appalto è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste alle imprese concorrenti, tale da non aver reso possibile l'individuazione di alcuna motivazione a supporto della determinazione di scindere le prestazioni richieste in concessione separate;

VISTO l'art. 1, comma 67, della Legge n. 266 del 23/12/2005 (richiamato dagli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006) il quale dispone che "l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le modalità di riscossione";

RITENUTO pertanto di attivare le procedure di gara e di approvare il capitolato speciale e i relativi allegati, il bando, il disciplinare di gara e i documenti allegati connessi, che uniti alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATA la contribuzione obbligatoria da versare a favore dell'Autorità dei Contratti Pubblici di € 800,00=;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive del Parlamento Europeo n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE;

Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

DI INDIRE la gara per la concessione del servizio di mensa nelle Scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, e a favore di altri utenti (cittadini assistiti dai servizi sociali comunali, utenti ed educatori dei Centri estivi comunali), nei comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Dolo, Fossò, Pianiga e Vigonovo, tutti in provincia di Venezia.

DI DARE ATTO delle seguenti condizioni generali di gara:

1. **Durata del contratto:** dal 01/09/2014 fino al 31/08/2017, con possibilità da parte dei comuni di esercitare un'opzione di proroga per altri tre anni e quindi fino al 31/08/2020.

2. **Importi a base d'asta:**

A):

- € 5,40 a pasto oltre l'IVA per i pasti della ristorazione scolastica;

- € 3,75 a pasto oltre l'IVA per i pasti altri utenti;

B) Importo complessivo a base di gara calcolato sui sei anni complessivi comprensivi della possibile opzione di proroga per un numero di pasti presunti pari a 1.865.400: € **9.963.765,00=** oltre IVA, di cui € 9.953.865,00, relativi alla concessione del servizio ed € 9.900,00 per gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze, non soggetti a ribasso d'asta;

3. **Modalità di gara:** Procedura "aperta" secondo le modalità di cui all'art. 55 del Dlgs 163/2006, mediante aggiudicazione con il criterio di cui all'art. 83, ovvero a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sui seguenti elementi:

A – Progetto qualitativo e tecnico: massimo punti 65/100 punti

B – offerta economica: massimo punti 35/100 punti.

4. **Oggetto:**

a) preparazione, distribuzione e scodellamento dei pasti per le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, dei sei comuni aderenti alla convenzione;

b) preparazione e distribuzione dei pasti per gli utenti dei centri estivi e per gli utenti assistiti dagli Uffici Servizi Sociali dei comuni interessati;

c) gestione tecnico-contabile informatizzata del servizio (rilevazione delle presenze, elaborazione rette, addebito e incasso dei pagamenti dell'utenza), tramite apposito sistema Web accessibile all'impresa di ristorazione, ai Comuni e ai destinatari del servizio stesso, per quanto di competenza.

5. **Obblighi particolari:** Ristorazione scolastica con prodotti biologici certificati.

DI APPROVARE la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento:

- IL BANDO DI GARA (nel formato Europeo)
- IL CAPITOLATO SPECIALE ed i relativi allegati:
 - Allegato A) DUVRI
 - Allegato B) Tabella Grammatore
 - Allegato C) Calendario Stagionale
 - Allegato D) Menu Base
- IL BANDO DI GARA (redatto secondo lo schema approvato dall'Unione Europea)
- IL DISCIPLINARE DI GARA ed i connessi documenti allegati:
 - Tabella 1 verdure e legumi

Tabella 2 frutta

Tabella 3 altri prodotti

Allegato 1) – Domanda di partecipazione e dichiarazione

Allegato 2) – Dichiarazioni relative alle situazioni ex art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 rese da altri soggetti

Allegato 3) – Dichiarazione di avvalimento da presentare da parte dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006

Allegato 4) – Schema offerta tecnica

Allegato 5) – Schema offerta economica

Allegato 6) – modello GAP

- SCHEMA DI CONTRATTO.

DI STABILIRE il termine per la ricezione delle offerte, entro e non oltre, le ore 12:00 del 23 giugno 2014.

DI RINVIARE ad apposito successivo provvedimento l'impegno di spesa per il versamento della somma di € 800,00 relativa al contributo dovuto all'autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici.

DI DARE ATTO che i dati della presente determinazione sono soggetti a pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 e dell'art. 23 del D.Lvo 33/2013.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai comuni convenzionati.

Il Responsabile di Servizio
F.to Manuela Moro